



COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano

CORPO DI POLIZIA LOCALE

*REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA*

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	p. 07
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina della polizia urbana</i>	<i>07</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Vigilanza per l'applicazione delle norme</i>	<i>07</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizioni</i>	<i>07</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Autorizzazioni e concessioni – regime generale degli atti di assenso</i>	<i>08</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Modalità per la richiesta dei titoli</i>	<i>08</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Pubblicità dei titoli autorizzativi</i>	<i>09</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni</i>	<i>09</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Sospensione, decadenza e revoca del titolo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Pubblicità del Regolamento</i>	<i>10</i>
TITOLO II	USO DEL SUOLO PUBBLICO	p. 11
<i>Art. 10</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni generali alle occupazioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Obblighi del titolare dell'atto</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Revoca dei titoli</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Installazione di chioschi ed edicole</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari</i>	<i>14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Carico e scarico di merci</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Esposizione di merci all'esterno dei negozi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Installazione di tende</i>	<i>16</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Caratteristiche delle tende</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Infissi, mostre e vetrine</i>	<i>17</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Luminarie</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Passi carrabili, accessi e diramazioni</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Opere – depositi – cantieri stradali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Chiusura strade pubbliche e/o di uso pubblico</i>	<i>19</i>

Art. 30	<i>Occupazioni diverse di suolo pubblico</i>	20
Art. 31	<i>Deroghe</i>	20
TITOLO III	DECORO CITTADINO	p. 22
Art. 32	<i>Parchi, giardini ed aree verdi comunali</i>	22
Art. 33	<i>Divieto di fumo nelle aree attrezzate destinate ai giochi per bambini all'interno dei parchi e giardini pubblici</i>	22
Art. 34	<i>Rispetto dei beni di interesse culturale e paesaggistico</i>	23
Art. 35	<i>Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	23
Art. 36	<i>Vasche e fontane</i>	23
Art. 37	<i>Uso dell'acqua potabile nel periodo estivo</i>	23
Art. 38	<i>Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico</i>	23
Art. 39	<i>Deturpamento</i>	24
Art. 40	<i>Comportamenti contrari al decoro – prostituzione</i>	24
Art. 41	<i>Decoro cittadino</i>	24
Art. 42	<i>Manutenzione degli edifici</i>	24
Art. 43	<i>Ornamento dei fabbricati</i>	25
Art. 44	<i>Cartelli, affissioni ed iscrizioni</i>	25
Art. 45	<i>Collocamento di targhe e lapidi</i>	25
Art. 46	<i>Battitura di panni e tappeti</i>	25
Art. 47	<i>Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereschi</i>	25
Art. 48	<i>Depositi in proprietà privata</i>	26
Art. 49	<i>Baracche ed orti</i>	26
Art. 50	<i>Fumi, esalazioni e fiamme libere</i>	26
TITOLO IV	NETTEZZA PUBBLICA	p. 28
Art. 51	<i>Disposizioni di carattere generale</i>	28
Art. 52	<i>Pattumiere e recipienti con rifiuti – raccolta “porta a porta”</i>	28
Art. 53	<i>Utilizzo della Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti – accesso all'impianto</i>	29
Art. 54	<i>Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi</i>	29
Art. 55	<i>Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari</i>	30
Art. 56	<i>Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale</i>	30
Art. 57	<i>Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianali in genere su aree pubbliche</i>	30
Art. 58	<i>Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio</i>	30

Art. 59	<i>Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	31
Art. 60	<i>Uso degli scarichi pubblici e privati</i>	31
Art. 61	<i>Pulizia dei colatori laterali</i>	31

TITOLO V CURA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLA VEGETAZIONE **p. 33**

Art. 62	<i>Disposizioni di carattere generale</i>	33
Art. 63	<i>Cura delle siepi e delle piante</i>	33
Art. 64	<i>Pianta "Ambrosia"</i>	33
Art. 65	<i>Terreni incolti</i>	34

TITOLO VI DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI **p. 35**

Art. 66	<i>Diritti degli animali</i>	35
Art. 67	<i>Circolazione degli animali</i>	35
Art. 68	<i>Animali pericolosi</i>	35
Art. 69	<i>Detenzione di animali</i>	36
Art. 70	<i>Responsabilità del detentore</i>	36
Art. 71	<i>Riproduzione e soppressione degli animali affettivi</i>	36
Art. 72	<i>Piccioni</i>	36
Art. 73	<i>Sciame di api</i>	37
Art. 74	<i>Volatili, stalle e animali da reddito</i>	37
Art. 75	<i>Randagismo felino</i>	37
Art. 76	<i>Imbrattamento da parte degli animali</i>	38
Art. 77	<i>Derattizzazione</i>	38
Art. 78	<i>Divieto di pascolo di greggi ed armenti</i>	38
Art. 79	<i>Volontariato</i>	38

TITOLO VII DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI **p. 40**

Art. 80	<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	40
Art. 81	<i>Detenzione di cani</i>	40
Art. 82	<i>Obbligo di raccolta delle deiezioni solide</i>	41
Art. 83	<i>Aree riservate</i>	41
Art. 84	<i>Tutela del patrimonio pubblico</i>	41
Art. 85	<i>Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati</i>	41
Art. 86	<i>Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica</i>	42
Art. 87	<i>Accalappiamento cani randagi o vaganti</i>	42

Art. 88	<i>Tutele dall'aggressività esaltata dei cani</i>	43
---------	---	----

TITOLO VIII NORME DI SICUREZZA **p. 44**

Art. 89	<i>Condomini – Esposizione targa dell'amministratore</i>	44
Art. 90	<i>Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile</i>	44
Art. 91	<i>Trasporto oggetti scomodi e pericolosi</i>	44
Art. 92	<i>Protezione da schegge</i>	44
Art. 93	<i>Ordini di riparazione</i>	45
Art. 94	<i>Manutenzione aree di pubblico transito</i>	45
Art. 95	<i>Lavori artigianali e verniciatura manufatti</i>	45
Art. 96	<i>Custodia di minori e persone incapaci</i>	45
Art. 97	<i>Atti contro la decenza e la moralità</i>	45
Art. 98	<i>Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	46
Art. 99	<i>Cortei funebri</i>	46
Art. 100	<i>Carovane di nomadi – Divieto di campeggio</i>	46
Art. 101	<i>Uso di contrassegni del Comune</i>	47

TITOLO IX POLIZIA AMMINISTRATIVA – ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALI **p. 48**

Art. 102	<i>Oggetto</i>	48
Art. 103	<i>Disciplina generale e requisiti soggettivi</i>	48
Art. 104	<i>Titolarità e durata delle autorizzazioni</i>	48
Art. 105	<i>Ufficio di Polizia Amministrativa</i>	49
Art. 106	<i>Revoca, sospensione</i>	49
Art. 107	<i>Accensione fuochi</i>	50
Art. 108	<i>Spettacoli pirotecnici</i>	50
Art. 109	<i>Spettacoli e trattenimenti pubblici (non imprenditoriali)</i>	51
Art. 110	<i>Spettacoli cinematografici ambulanti</i>	53
Art. 111	<i>Manifestazioni sportive</i>	54
Art. 112	<i>Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali</i>	55
Art. 113	<i>Impianti tecnologici</i>	56
Art. 114	<i>Disposizioni particolari per lo spettacolo viaggiante</i>	56
Art. 115	<i>Noleggio nastri, musicassette e videocassette</i>	58
Art. 116	<i>Riprese cinematografiche in suolo pubblico</i>	58
Art. 117	<i>Sale da gioco</i>	58
Art. 118	<i>Autorimesse e stallaggio – Noleggio autoveicoli</i>	60

Art. 119	<i>Circoli privati</i>	60
Art. 120	<i>Mestiere di ciarlatano</i>	65
TITOLO X	QUIETE PUBBLICA	p. 66
Art. 121	<i>Norme ed orari per le attività rumorose</i>	66
Art. 122	<i>Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni</i>	67
Art. 123	<i>Misure preventive</i>	68
Art. 124	<i>Attività temporanee</i>	68
Art. 125	<i>Uso di motori a destinazione domestica</i>	68
Art. 126	<i>Rumori in case di abitazione</i>	69
Art. 127	<i>Uso di segnalazioni acustiche</i>	69
Art. 128	<i>Dispositivi acustici antifurto</i>	69
Art. 129	<i>Venditori e suonatori ambulanti</i>	70
Art. 130	<i>Rumori fastidiosi</i>	70
Art. 131	<i>Locali pubblici</i>	70
Art. 132	<i>Vendita di strumenti musicali e sonori</i>	70
Art. 133	<i>Carico e scarico di merci</i>	70
Art. 134	<i>Suono delle campane</i>	71
Art. 135	<i>Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico</i>	71
TITOLO XI	PROCEDURA SANZIONATORIA	p. 72
Art. 136	<i>Oggetto</i>	72
Art. 137	<i>Applicazione della Legge n. 689/81</i>	72
Art. 138	<i>Disposizioni transitorie</i>	72
TITOLO XII	SANZIONI	p. 73
Art. 139	<i>Accertamento</i>	73
Art. 140	<i>Titolo I – Disposizioni generali</i>	73
Art. 141	<i>Sanzioni accessorie</i>	74
Art. 142	<i>Sequestro e custodia di cose</i>	75
Art. 143	<i>Sospensione dei titoli</i>	75
TITOLO XIII	DISPOSIZIONI FINALI	P. 76
Art. 144	<i>Disposizioni finali</i>	76
Art. 145	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	76

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente regolamento, in sintonia con la vigente legislazione e con le previsioni dello Statuto Comunale, si pone quale testo unico dei regolamenti comunali di polizia amministrativa e polizia urbana ed è volto:

1. alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico comunale perseguendo il pacifico svolgimento della vita cittadina sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini al fine di garantire la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri;
2. alla gestione dell'attività di polizia amministrativa attribuita al comune contribuendo alla sicurezza dei cittadini;
3. ad assicurare, nel territorio esterno all'abitato, la regolare applicazione delle Leggi e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura rurale e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione con la cultura medesima.

Esso ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco, o suo delegato, ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge un'attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero ad accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidati dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - Definizioni

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "*Regolamento*" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento.

Quando sono usate le parole "*luogo pubblico*" o "*suolo pubblico*" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico, o meglio, quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Al fine di determinare l'appartenenza di una strada, piazza o via, al demanio comunale costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, anche l'ubicazione della strada all'interno del centro abitato (come definito dal codice della strada), l'inclusione nella toponomastica comunale, l'apposizione della numerazione civica, la sua individuazione urbanistica e la fornitura di servizi pubblici di fognatura ed illuminazione pubblica.

Per "*fruizione*" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

Per "*utilizzazione*" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

A differenza della fruizione, l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

Art. 4 - Autorizzazioni e concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque conseguiti o rilasciati si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa rappresentanza nei casi previsti dalla legge;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli

Tutte le domande di licenze o autorizzazioni dovranno essere indirizzate al Comune in bollo, se del caso, per il tramite del protocollo generale, privilegiando i canali telematici e utilizzando le procedure e la modulistica reperibili sul sito internet istituzionale del Comune, con preciso riferimento al titolo richiesto.

L'istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente: l'esatta indicazione della ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale, un recapito telematico, la motivazione o il programma di ciò che si intende attivare e debbono essere allegati le ricevute di pagamento delle tasse, dei diritti prescritti e del deposito cauzionale, se e per quanto dovuti.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento e/o dalla modulistica adottata dall'ente.

Ove la domanda risulti incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati il responsabile del procedimento richiede all'interessato la necessaria integrazione.

La domanda si intende tacitamente rinunciata qualora l'interessato, invitato ad integrare la documentazione necessaria, non provveda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Nei casi in cui si attivi la facoltà dell'uso della SCIA, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento, salvo che non sia diversamente stabilito, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della SCIA, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme di legge e le norme per il procedimento amministrativo che disciplinano in modo specifico la materia.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere notificate con successivo provvedimento.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, SCIA ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le licenze, concessioni, atti di assenso, nulla osta, denunce o segnalazioni di inizio attività, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono

soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo

Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge non prescrive un'apposita sanzione è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo.

Salve speciali disposizioni di legge, tutti i titoli indicati al precedente articolo e rilasciati dal Comune:

- **possono essere sospesi** quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- **possono essere revocati** quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte del titolare;
- **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- **decadono** quando, senza assenso del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza con la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Magnago.

TITOLO II

USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10 - Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti, strutture o impianti mobili.

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si considerano suolo pubblico o di uso pubblico tutte le aree comunali che ricevono tale destinazione dallo strumento urbanistico vigente.

Le presenti norme si applicano anche ad occupazioni del sovrasuolo, delle acque e del sottosuolo pubblico, ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.

Le domande dovranno essere presentate, per il tramite del Protocollo Comunale, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di P.L.

Art. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice della strada in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo.

È proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, anche occasionale o protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni superiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre sono considerate temporanee.

Art. 12 - Disposizioni generali alle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono soggette all'ottenimento di apposita concessione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione e/o concessione, commisurati sulla base dell'apposito regolamento comunale, e cessano al termine naturale della concessione, su comunicazione degli interessati o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni temporanee sono soggette all'ottenimento di apposita autorizzazione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione, commisurati sulla base di apposito regolamento comunale, cessano alla naturale scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Rilascio della concessione o autorizzazione

La concessione per le occupazioni permanenti o l'autorizzazione per le occupazioni stagionali o temporanee sono concesse o negate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dei successivi commi.

La domanda deve contenere oltre alle generalità complete del richiedente sia persona fisica che giuridica, l'ubicazione dettagliata dell'occupazione, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso e la dichiarazione che il richiedente disposto a sottostare a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione Comunale, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Inoltre, potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Il provvedimento di diniego dovrà riportare le ragioni che ostino al rilascio dell'autorizzazione.

Sia le concessioni che le autorizzazioni potranno essere rinnovate, per giuste motivazioni, a domanda degli interessati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate su valutazione del responsabile preposto al servizio, mentre le concessioni per occupazioni effettuate con chioschi e manufatti fissi o parcheggi a pagamento sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale, con validità decennale.

Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione così come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivati dall'uso della concessione o autorizzazione.

L'esazione della tassa o canone dovuti per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Comunale Tributi.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione è sostituito dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Comunale a prova del pagamento della tassa o canone di occupazione nella quale saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Prima del pagamento della tassa o canone e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, l'autorizzazione è rilasciata immediatamente dal Responsabile alla

viabilità che ne dà immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale. Per le occupazioni d'urgenza non è dovuto nessun deposito cauzionale.

Art. 14 - Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

1. limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
2. ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
3. mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
4. provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1,70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 15 - Revoca dei titoli

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'atto, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli Agenti di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della quota di tassa o canone corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale del titolo.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso comporta, se in recidiva, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, la revoca potrà rivolgersi anche verso quest'ultimo.

Art. 16 - Installazione di chioschi ed edicole

L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 17 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme comunali in materia.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, a quest'ultima dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale il personale ed il materiale necessario, sollevando la stessa da spese e responsabilità.

Art. 18 - Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, la quale può subordinare l'occupazione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se permesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso,

effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 19 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione o concessione.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta allo specifico regolamento in e l'occupazione di suolo pubblico, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, deve cessare alle ore 24:00, anche se il locale chiude oltre tale ora, salvo deroghe per particolari casi (festa patronale, fiere, sagre, ecc.).

Nel titolo sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie, ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli ad esclusione degli stalli di sosta.

Art. 20 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia la merce esposta deve essere rimossa dai marciapiedi, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 21 - Installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda aggettante su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa o canone di occupazione spazio pubblico.

Art. 22 - Caratteristiche delle tende

Le tende in generale, dovranno essere retrattili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento e dopo l'orario di apertura del negozio non potranno rimanere aperte o spiegate.

L'installazione di tende parasole e loro accessori, sporgenti sul soprassuolo pubblico, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo;
2. la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2,50;
3. per le tende poste ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.;
4. l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, le diverse misure saranno stabilite caso per caso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Per le prescrizioni tecniche si rinvia al Regolamento Edilizio.

Art. 23 - Infissi, mostre e vetrine

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio è vietata l'installazione di infissi in genere, mostre o vetrine, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

É vietato esporre mostre o vetrine, anche di sporgenza minima, ove non esista il marciapiedi.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In tempo di pioggia le mostre e vetrine devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 24 - Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione al competente Ufficio Comunale, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato

abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione. Prima dell'accensione definitiva deve essere presentata certificazione attestante la corretta installazione e funzionalità elettrica.

Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 4,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'Ufficio Comunale competente a ricevere la comunicazione di cui al precedente comma 1, solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i fusti degli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È, in ogni caso, vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi e i pali di illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Nella zona centrale identificata come area di particolare rilevanza, centro storico o nucleo di antica formazione la tipologia di luminarie potrà essere definita dall'Amministrazione comunale, sentite eventualmente le associazioni di categoria. In tal caso è vietata l'apposizione di luminarie di diverso tipo.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 25 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 26 - Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa qualora ne ricorra l'obbligo dell'ottenimento.

L'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive.

Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'Amministrazione Comunale, almeno con 5 (cinque) giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica.

I comizi elettorali potranno essere svolti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 27 - Passi carrabili, accessi e diramazioni

L'attivazione di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di accesso al suolo pubblico dall'area privata e viceversa.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 28 - Opere - depositi - cantieri stradali

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico interessato dalla circolazione veicolare sono regolate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione del C.d.S.

Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sul suolo pubblico e non soggette alla circolazione veicolare sulla base delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.

La concessione o autorizzazione assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale, nella misura stabilita dal competente ufficio, a garanzia della rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione; il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno come indicato nel regolamento Comunale di manomissione del suolo pubblico e/o di uso pubblico.

Art. 29 - Chiusura strade pubbliche e/o di uso pubblico

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche o di uso pubblico senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta e la motivazione dovranno essere contenute nella domanda, da presentarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data di chiusura.

Della chiusura si dovrà dare massima informazione alla cittadinanza, in particolare alle persone residenti nella zona interessata.

L'informazione è a carico della persona, organizzazione o ditta interessata alla chiusura; nel caso di opere pubbliche l'obbligo è a capo dell'Amministrazione Comunale o dell'appaltatore.

Nell'autorizzazione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto ed il contestuale ordine all'utenza stradale di osservare la segnaletica posta in attuazione della chiusura.

Art. 30 - Occupazioni diverse di suolo pubblico

Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme del presente titolo, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:

- maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
- uso di scale a mano;
- lancio di oggetti;
- giochi;
- trasporto di oggetti pericolosi;
- rotolamento o strascico di oggetti;
- battitura di pietre o metalli;
- annaffiamento e getto di liquidi.

Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di nocumento alcuno o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo della emissione di odori, fumi o rumori.

Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontrino situazioni di pericolo.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.

Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico è vietato:

- il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
- il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;

che dovranno essere immediatamente sistemate a semplice richiesta del Comune.

Art. 31 - Deroghe

Le disposizioni afferenti l'occupazione di suolo pubblico contenute negli articoli del presente titolo possono essere derogate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso, ed in casi eccezionali, al fine di agevolare soggetti che, per le condizioni particolari del loro stato (portatori di handicap, ecc.), riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dall'applicazione della norma regolamentare.

La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocumento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.

È, altresì, vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.

Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

TITOLO III

DECORO CITTADINO

Art. 32 - Parchi, giardini ed aree verdi Comunali

All'interno dei parchi, giardini ed aree verdi Comunali, siano esse ludiche, sociali o di svago è vietato:

- il transito e la sosta di tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei titolari di diritto di passaggio e delle persone disabili; in caso contrario sarà disposta la rimozione forzata del veicolo;
- il transito di tutti i velocipedi condotti da persone con età superiore agli anni 12 (dodici) ad esclusione di quelli condotti a mano;
- danneggiare la flora e calpestare le aiuole;
- danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone o utilizzarle in modo improprio o indecoroso;
- bere bevande alcoliche;
- gettare e/o abbandonare carta, resti di cibo, mozziconi di sigaretta o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; i mozziconi di sigaretta devono essere preventivamente spenti;
- gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore di infezione (oggetti taglienti, etc.);
- svolgere attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo, di altri frequentatori e delle vicine abitazioni; in particolare è vietato l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissione sonore;
- accendere fuochi e barbecue;
- effettuare la questua sotto qualsiasi forma ad eccezione di raccolte fondi debitamente autorizzate;
- usare impropriamente l'acqua nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico; è, altresì, vietato lavarsi e lavare qualsiasi oggetto, attrezzo o veicolo in genere, anche nelle aree destinate a parcheggio;
- l'utilizzo delle attrezzature per il gioco da parte di persone di età superiore ai 12 (dodici) anni;
- l'effettuazione di qualsiasi gioco o attività sportiva da parte di persone di età superiore ai 12 (dodici) anni, al di fuori delle aree appositamente predisposte eccetto l'attraversamento occasionale;
- introdurre cani, nel caso in cui all'ingresso dell'area sia posizionato apposito segnale recante tale divieto.

Art. 33 - Divieto di fumo nelle aree attrezzate destinate ai giochi per bambini all'interno dei parchi e giardini pubblici

È fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini, site all'interno dei parchi e giardini pubblici circoscritte e delimitate da pavimentazione antitrauma o altro materiale idoneo alla sicurezza dei bambini e dotate della relativa segnaletica.

Art. 34 - Rispetto dei beni di interesse culturale e paesaggistico

È vietato sostare, sedersi, sdraiarsi, salire con i piedi in corrispondenza di immobili e manufatti aventi un interesse culturale e/o paesaggistico ai sensi della normativa vigente; è, altresì, vietato qualsiasi uso improprio o indecoroso di tali beni e qualsiasi comportamento inadeguato o indecoroso tenuto in corrispondenza e nelle immediate vicinanze di tali beni.

Art. 35 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

È vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 36 - Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

È vietato altresì usare le fontane e le vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 37 - Uso dell'acqua potabile nel periodo estivo

Nel periodo da 1 giugno al 15 settembre di ogni anno può essere vietato utilizzare acqua potabile per irrigazione di orti e/o giardini, per lavare mezzi in genere e per qualsiasi altro uso non connesso al consumo domestico, alimentare ed igienico sanitario dalle ore 9:00 alle ore 20:00, salvo diverse determinazioni. Tale divieto verrà eventualmente stabilito annualmente con apposita ordinanza Sindacale.

Art. 38 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

Art. 39 - Deturpamento

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

È, comunque, vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti, fatte salve le violazioni penali riscontrate.

Art. 40 - Comportamenti contrari al decoro – prostituzione

È vietato tenere comportamenti contrari al decoro e all'usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia quali la prostituzione su strada e le deiezioni umane in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse.

Art. 41 - Decoro cittadino

Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 42 - Manutenzione degli edifici

Ogni edificio, nelle proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 43 - Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 44 - Cartelli, affissioni ed iscrizioni

Salvo quanto espressamente disposto dal Regolamento Comunale vigente in materia, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 45 - Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 46 - Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto verso il cortile interno, ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Art. 47 - Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.

È vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 48 - Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 49 - Baracche ed orti

Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, con caratteristiche di stabilità o precarie.

Nel centro abitato è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 50 - Fumi, esalazioni e fiamme libere

Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni e diffusione di odori, aria, gas, nebulizzazioni, vapori, esalazioni fumo, pulviscolo, limature e fuliggine nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:

- a. Per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
- b. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

È vietato mantenere i motori dei veicoli accesi quando quest'ultimi sono fermi o in tutte le altre occasioni in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

È vietato effettuare operazioni di pulizia di stalle, porcilaie e di altri strutture che ospitano animali in numero tale da essere considerate allevamenti, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di

civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, di norma devono essere eseguite dalle ore 7:00 alle ore 20:00, in particolari situazioni può essere disposto l'intervento notturno.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, salvo che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

È vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati.

È comunque vietato:

- a. eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
- b. compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.

È assolutamente vietato:

- a) accendere qualsiasi tipo di fuoco a terra;
- b) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- c) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- d) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- e) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

TITOLO IV

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 51 - Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

È vietato, imbrattare il suolo, le aree, le acque, gli scarichi e i beni pubblici abbandonando o gettando rifiuti di piccolissime dimensioni o mozziconi di prodotti da fumo.

È vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

Art. 52 - Pattumiere e recipienti con rifiuti - Raccolta “porta a porta”

È vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I contenitori condominiali, i mastelli, i bidoncini, i contenitori stradali, i sacchi dei rifiuti, gli imballaggi di carta e cartone, i rifiuti ingombranti, e i rifiuti così come definiti per tipologia e modalità di esposizione dal contratto di servizio, devono essere esposti, per il ritiro, nei giorni e negli orari stabiliti dal contratto di servizio e/o da apposite Ordinanze Sindacali.

I contenitori, di regola, devono essere collocati, temporaneamente, in area pubblica senza arrecare pregiudizio alla mobilità veicolare e pedonale e senza creare barriere architettoniche. I contenitori devono essere esposti negli orari e nei giorni stabiliti e ritirati a seguito delle operazioni di svuotamento da parte degli incaricati. Sulle aree pubbliche o sulle aree private ad uso pubblico, salvo espresse, motivate e notificate deroghe scritte, non sono ammesse in nessun caso esposizioni prolungate di contenitori di varia natura o dimensione. Con apposito atto della amministrazione possono essere definite le fasce orarie entro le quali i contenitori e o sacchi debbono essere esposti e successivamente ritirati a seguito dello svuotamento.

La raccolta porta a porta dei rifiuti domestici è articolata per differenziazione di rifiuto e per zone di raccolta; detta articolazione è resa nota con appositi opuscoli e manifesti, o altro sistema di informazione.

Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Art. 53 - Utilizzo della Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti – accesso all'impianto

Ad eccezione del personale autorizzato, l'accesso all'impianto è consentito, negli orari di apertura al pubblico, ai soli cittadini residenti nel Comune di Magnago iscritti a ruolo per la TaRi che intendono conferire i rifiuti, esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo scarico.

La piattaforma Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti è un impianto attrezzato e custodito per il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti urbani, domestici e/o assimilati, in particolare le frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti, nonché di limitate quantità di inerti da demolizione provenienti da piccoli interventi di manutenzione domestica, conferiti direttamente dal privato produttore. La piattaforma Comunale è progettata e gestita nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, dal contratto di servizio e/o da apposite disposizioni che disciplinano le tipologie dei rifiuti conferibili, gli eventuali limiti quantitativi, i giorni e gli orari di apertura e tutti gli obblighi in capo al Gestore.

L'accesso ai centri di raccolta è permesso, in conformità allo specifico regolamento e alla normativa vigente, alle sole utenze domestiche purché iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della tariffa.

È vietato il conferimento di rifiuti che provengono da attività artigianali o industriali.

È vietato depositare i rifiuti fuori degli appositi contenitori.

È fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale addetto alla custodia e controllo dell'impianto.

È vietato il conferimento di materiale misto e non differenziato per tipo.

È vietato il conferimento della frazione indifferenziata per la quale è attivata la raccolta a domicilio.

È vietato il conferimento dei contenitori di plastica e metallo non schiacciati e degli imballi in cartone e scatoloni non compattati.

Il quantitativo di carta e cartone deve essere limitato ad un peso di 40 kg. e un volume di ingombro non superiore a 1 mc.

Il conferimento degli inerti derivanti da piccole demolizioni deve essere limitato ad un peso di circa 40 kg. e/o un volume di ingombro non superiore a circa 60 decimetri cubi (*due secchielli da muratore*). È vietato scaricare materiale proveniente da attività di impresa.

È assolutamente vietato asportare qualsiasi materiale depositato nei contenitori o all'interno dell'impianto.

È vietato accedere ai contenitori all'uopo predisposti.

È vietato il conferimento e l'abbandono dei rifiuti all'interno, a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando questi sono chiusi o non presidiati.

È vietato il conferimento di rifiuti nel centro di raccolta da parte di utenti diversi dal produttore, non iscritti a ruolo e non residenti nel Comune di Magnago.

Art. 54 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 55 - Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

È proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 56 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 57 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità determinate da forza maggiore.

Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 58 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio o gli eventuali conduttori di edifici a qualsiasi scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi ai fini partecipativi finalizzati alla sicurezza del transito pedonale, sono hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza del fronte dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.

È vietato gettare e spandere acqua.

Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio;

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

È sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Si ribadisce che le incombenze partecipative di cui sopra gravano, in via solidale con i proprietari e per il tratto corrispondente, sui titolari dei negozi, degli esercizi pubblici e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 59 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

Art. 60 - Uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di un'abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Inoltre, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi assorbenti o sub irrigazione previo trattamento delle acque nere in fosse "Imhoff" a perfetta tenuta da costruirsi a cura dei privati, previa autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Milano.

Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e convogliate alla fognatura comunale.

Art. 61 - Pulizia dei colatori laterali

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla

conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale a garanzia della circolazione.

Nel caso di eventuali incidenti viabilistici causati da allagamenti, derivati dalla cattiva manutenzione predetta, ogni responsabilità verrà ricondotta ai proprietari dei terreni inadempienti all'obbligo manutentivo.

TITOLO V

CURA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLA VEGETAZIONE

Art. 62 - Disposizioni di carattere generale

Le disposizioni di cui al presente titolo sono rivolte:

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni/aree incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie.

Art. 63 - Cura delle siepi e delle piante

Ai soggetti elencati al precedente art. 61 è fatto obbligo di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade ed aree soggette ad uso pubblico in modo che non restringano e danneggino tali strade ed aree e che non occultino la segnaletica stradale.

È fatto obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, oltre il confine della proprietà privata, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocimento alla circolazione, alle persone e cose.

Detti soggetti hanno, altresì, l'obbligo di pulire la sede stradale dalle foglie o rami caduti dai propri alberi.

I lavori di taglio e pulizia predetti devono essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di invito scritto ad effettuarli. Qualora non si provvedesse, la pulizia verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale con addebito delle spese relative.

Art. 64 - Pianta "Ambrosia"

È fatto obbligo di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di propria pertinenza.

È fatto obbligo di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione Generale Sanità e dalla A.S.L. competente e secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale in materia.

È fatto obbligo di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm.) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Si deve, pertanto, intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- lo sfalcio: ultima settimana di luglio;
- lo sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto.

È consentito utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, secondo le seguenti specifiche:

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;

- in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento.

È concesso, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi, però, su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza dell'inizio di settembre, se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 50,00 a 200,00 (p.m.r. € 100,00) per un'area di superficie non superiore a 2000 mq.;
- da € 200,00 a € 500,00 (p.m.r. € 166,00) per un'area di superficie superiore a 2000 mq.

Resta, comunque, ferma l'applicazione di normative o ordinanze, locali o generali, che dovessero successivamente entrare in vigore.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario non provveda comunque alla manutenzione del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 65 - Terreni incolti

È fatto obbligo di provvedere alla periodica manutenzione dei terreni e delle aree libere incolte, con tagli della vegetazione, levando sterpaglie, cespugli, rovi e ramaglie, erbe infestanti e rimuovendo immondizia e rifiuti in genere, che possano costituire fonte di crescita per gli insetti, rifugio di animali che siano potenziali veicoli di malattie o, comunque, di inconvenienti igienico sanitari.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dall'invito verbale o dalla notifica di invito scritto ad effettuarli.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario non provveda comunque alla manutenzione del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO VI

DETTENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 66 - Diritti degli animali

Tutti i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti rispettosi nei confronti degli animali evitando di infastidirli senza l'assenso di chi ne esercita la custodia.

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

Art. 67 - Circolazione degli animali

È vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.

Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere gli orari e le modalità da adottare.

È vietata la circolazione a cavallo nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

È vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, e nei parchi pubblici e/o nei centri sportivi comunali individuati con provvedimento del Sindaco il cui divieto d'accesso è reso noto con l'apposizione di apposita segnaletica.

Art. 68 - Animali pericolosi

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali pericolosi, dovranno essere trasportati in solide gabbie o apposite teche, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Dette precauzioni sono necessarie, anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 69 - Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto sanitario e veterinario.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

Nei casi sopraccitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione. Ove la diffida non venga osservata la Polizia Locale potrà disporre l'allontanamento coattivo.

Art. 70 - Responsabilità del detentore

Sul territorio del Comune chiunque detiene animali d'affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
- b. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 71 - Riproduzione e soppressione degli animali affettivi

Chiunque detiene animali d'affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

La soppressione di animali d'affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.

Art. 72 - Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.T.S., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

È fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare alla Polizia Locale la presenza di volatili morti sul territorio affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

Art. 73 - Sciame di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni del codice civile, gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Nel caso di apicoltura, le arnie in postazione fissa non possono essere collocate a una distanza inferiore a mt. 50 dal caseggiato più vicino. Qualora trattasi di apicoltura nomade il posizionamento di alveari/arnie deve essere preventivamente comunicato al Corpo di Polizia Locale e il posizionamento deve rispettare la distanza prestabilita.

Art. 74 - Volatili, stalle e animali da reddito

Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori del centro storico e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a metri 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al Servizio di Nettezza Urbana.

È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri.

Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione annessa.

Art. 75 - Randagismo felino

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.T.S. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un

Veterinario convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione.

I cittadini devono segnalare alla Polizia Locale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. La segnalazione verrà trasmessa al competente Servizio Veterinario della A.T.S. adottando i provvedimenti necessari.

È prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.

Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.

I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

Art. 76 - Imbrattamento da parte degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.

La Polizia Locale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 77 - Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ambiente e Territorio del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da detta disposizione sono escluse le zone rurali.

Art. 78 - Divieto di pascolo di greggi ed armenti

Su tutto il territorio Comunale, è vietato il pascolo delle greggi e degli armenti, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 69 del 02/10/2014, che si intende qui richiamata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e da ogni altra normativa nazionale o locale vigente in materia.

Art. 79 - Volontariato

Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.

Tali ausiliari, coordinati dall'ufficio comunale competente all'anagrafe canina, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente

Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

TITOLO VII

DETTENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

Art. 80 - Ambito di applicazione e definizioni

Le norme del presente Titolo si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, come definite dall'articolo 3 del presente regolamento, salva diversa esplicita indicazione.

Alcune norme del presente Titolo si applicano anche nelle aree private, in particolare in quelle confinanti con le aree di cui al comma 2 dell'art. 10.

Ai sensi del presente Titolo si definisce come accompagnatore la persona che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o piÙ cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle Forze di Polizia e alle persone non vedenti.

Art. 81 - Detenzione di cani

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo, secondo quanto stabilito dal comma 1.

I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, sulle aree definite dall'articolo 3 del presente regolamento, da una persona fisica. La stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole del cane ed un'età superiore ai 18 (diciotto) anni.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; sono esenti dall'obbligo del guinzaglio:

1. i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
2. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
3. i cani adibiti ai servizi di Polizia;
4. i cani della Protezione Civile e quelli di pubblica utilità.

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

1. i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
2. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
3. i cani guida per ciechi;
4. i cani adibiti ai servizi di Polizia;
5. i cani della Protezione Civile e quelli di pubblica utilità.

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e, comunque, di età superiore ai 18 (diciotto) anni;

- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 82 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, come definite dall'art. 3 del presente Regolamento, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni solide lasciate dai cani;
- b) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- c) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e non vedenti.

Art. 83 - Aree riservate

Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 81, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

Art. 84 - Tutela del patrimonio pubblico

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione applicata, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

Art. 85 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e/o non provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

Le proprietà private custodite da cani, dovranno avere la recinzione non facilmente scavalcabile da parte del cane ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato con il Comune, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 86 - Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica

È vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 87 - Accalappiamento cani randagi o vaganti

I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale che attiverà il servizio comunale di accalappiamento cani.

I cani vaganti o randagi accalappiati saranno ricoverati presso il canile-sanitario convenzionato con Servizi Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato no-profit motivate ed attrezzate.

Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli a scopo di lucro o per fini personali.

I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.

Se non tatuati o chippati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.

Se tatuati o chippati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 88 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco, e per i cani inseriti nell'apposito registro, perché dichiarati a rischio elevato di aggressività, si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, che si intende qui richiamata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, ed ogni altro provvedimento che dovesse in futuro aggiornare o sostituire la stessa. In particolare:

- a. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 (p.m.r. € 166,00);
- b. coloro che, nonostante il divieto, acquistino, possiedano, detengano od a qualunque titolo accompagnino uno dei cani, di cui all'elenco citato, soggiacciono alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (p.m.r. € 166,00), nonché alle sanzioni previste dal codice penale.

Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato con il Comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.

Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato con il Comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

TITOLO VIII

NORME DI SICUREZZA

Art. 89 - Condomini - Esposizione targa dell'amministratore

Con riferimento ai condomini si applica la normativa contenuta nella Legge 11 dicembre 2012, n. 220 ed ogni altra normativa applicabile che dovesse successivamente entrare in vigore.

In particolare, per i condomini composti da più di 8 (otto) unità abitative è fatto obbligo di affiggere, in corrispondenza del luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa contenente l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, è fatto obbligo di affiggere, in corrispondenza del luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa contenente l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

Art. 90 - Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile

È vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile nelle pertinenze in difformità o contrasto con le vigenti norme antincendio o prevenzione incendi.

Art. 91 - Trasporto oggetti incomodi e pericolosi

È vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

È vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 92 - Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo

atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 93 - Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Art. 94 - Manutenzione aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 95 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o del vicinato.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 96 - Custodia di minori e persone incapaci

In luogo pubblico i minori di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

È altresì vietato impiegare dette persone o mostrare malformazioni per raccogliere elemosina.

Art. 97 - Atti contro la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

È altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dal Comune.

È vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

È vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

È pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 98 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dal Corpo di Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la viabilità comunale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 99 - Cortei funebri

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e al Corpo di Polizia Locale con il massimo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa. Il corteo a piedi è consentito unicamente nel tragitto chiesa – cimitero, mentre è vietato il tragitto casa – chiesa.

Art. 100 - Carovane di nomadi - Divieto di campeggio

Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

Se la presenza, specie se massiccia, di detti campeggi o attendamenti possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

Art. 101 - Uso di contrassegni del Comune

Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX

POLIZIA AMMINISTRATIVA

ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALI

Art. 102 - Oggetto

Il presente Titolo determina le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La sovrintendenza delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza sono in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del competente SUAP comunale per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo.

La polizia amministrativa veglia al mantenimento della sicurezza urbana, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, della Regione, Città metropolitana e del Comune, nonché delle ordinanze delle diverse autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. A richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati e corrisponde a tutte le richieste d'intervento di controllo amministrativo nelle diverse attività economiche anche dietro esplicita richiesta scritta dei cittadini.

Art. 103 - Disciplina generale e requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni di polizia amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.

Art. 104 - Titolarità e durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al responsabile dell'ufficio comunale competente al procedimento.

Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono permanenti e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 105 - Ufficio di Polizia Amministrativa

L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che alle stesse attengono sono espletati dal competente SUAP, come definito nella dotazione organica del personale del Comune e sono definiti dal Responsabile del Servizio cui appartiene il predetto ufficio, di seguito indicato quale Responsabile SUAP.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali se richiesti.

Il SUAP dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento Comunale di disciplina del procedimento amministrativo, adottato ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

Presso il SUAP devono essere tenuti gli elenchi dei documenti necessari a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovi da esibire a chiunque lo richieda. Parimenti devono essere disponibili per chiunque lo richieda dei fac-simili delle domande onde facilitare la stesura delle stesse.

Art. 106 - Revoca, sospensione

L'attività assentita con l'autorizzazione, con licenza o altro atto di consenso di competenza del SUAP deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione legislativa o stabilita in altri regolamenti specifici in materia.

Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

L'autorizzazione, la licenza o altro atto di consenso, possono essere revocati anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno.

Salvo disposizioni legislative o stabilite in altri regolamenti specifici in materia, la sospensione dell'attività per periodi superiori agli otto giorni, senza che della sospensione sia stata data preventiva e motivata comunicazione al Comune, oltre alla sanzione amministrativa può essere applicata anche la revoca del titolo.

L'autorizzazione, la licenza o altro atto di consenso, possono essere altresì revocati quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza o una delle condizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni o altro atto di consenso, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni o altro atto di consenso, possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 107 - Accensione fuochi

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (**Sindaco**) non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

È soggetta alla licenza la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica anche autocertificata.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 108 - Spettacoli pirotecnici

Per l'esercizio di spettacoli pirotecnici occorre che vengano presentate all'ufficio di Polizia Locale la seguente documentazione:

1. domanda in bollo, a firma del pirotecnico abilitato, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'accensione, specificante le proprie generalità, il numero di codice fiscale, l'indicazione del luogo, del tipo di fuochi di cui si chiede l'accensione, del giorno e dell'orario dello spettacolo, e l'eventuale presenza di collaboratori (loro generalità e abilitazione) durante l'accensione;
2. atto comprovante il consenso all'occupazione del suolo destinato allo spettacolo pirotecnico;
3. idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone;

4. copia del programma della manifestazione pirotecnica firmato dal committente;
5. fotocopia del titolo che abilita il pirotecnico e degli eventuali collaboratori all'esercizio della professione;
6. planimetria dell'area compresa entro 500 mt dal punto di lancio prescelto, in scala 1:2.000, con l'indicazione del punto di accensione, di quello di sosta del pubblico e tutti gli eventuali manufatti insistenti nell'area interessata;
7. relazione tecnica illustrativa della zona interessata all'accensione dei fuochi artificiali ad integrazione delle suddette planimetrie, che evidenzia altresì la presenza di linee elettriche aeree.
8. relazione tecnica descrittiva dei materiali esplosivi impiegati;
9. autocertificazione d'idoneità dei materiali esplosivi impiegati e mortai.

Prima dello spettacolo pirotecnico il pirotecnico dovrà provvedere alla:

- delimitazione dell'area di sparo con apposita segnaletica (per area di sparo deve intendersi quella dove sono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo ed i loro mezzi di lancio);
- assicurarsi della presenza di agenti della Polizia Locale o di altre forze di polizia;
- effettuare un accurato controllo sul perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione e sull'idoneità all'impiego dei mortai da utilizzarsi per lo sparo.

Al termine dell'accensione il pirotecnico dovrà produrre una dichiarazione attestante l'eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto e l'avvenuta bonifica da effettuarsi entro la zona di sicurezza di mt. 200 dal sito di lancio.

Art. 109 - Spettacoli e trattenimenti pubblici (non imprenditoriali)

Per “**pubblico spettacolo**” si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. Concerti, rappresentazioni recitative ecc.).

Per “**pubblico trattenimento**” si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. Balli, giostre ecc.).

I locali attrezzati con apparecchi automatici e semiautomatici da gioco come definiti dal TULPS non costituiscono trattenimento pubblico, ma rientrano nei pubblici esercizi.

Senza licenza del Comune non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Detta licenza deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Senza licenza del Comune è altresì vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. È richiesta la licenza anche per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi fatta eccezione delle disposizioni speciali relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel concedere la licenza, di cui al comma precedente, deve vietarsi che si esponano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve

curarsi che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Le licenze, di cui ai commi precedenti sono valide solamente per i locali o aree e per il tempo in esse indicati e possono essere rilasciate solo dopo l'acquisizione della prescritta agibilità tecnica delle strutture e degli impianti.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune; l'autorizzazione è altresì necessaria qualora detti spettacoli o trattenimenti sono svolti in locali aperti al pubblico in un contesto di imprenditorialità.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

L'autorizzazione per trattenimenti e/o spettacoli tenuti all'aperto sul suolo pubblico può essere negata qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, **non soggette a licenza o autorizzazione**, dovrà essere presentata SCIA al Comando Polizia Locale, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Le manifestazioni di cui al presente articolo che hanno una partecipazione fino a 200 persone ed una durata giornaliera di svolgimento con cessazione alle ore 24:00 sono tutte soggette a SCIA corredata dall'autocertificazione tecnica degli impianti e strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione.

Il Sindaco può sospendere la rappresentazione di qualunque trattenimento o spettacolo, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto.

La Polizia Locale è autorizzata ad assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume e devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite del locale di pubblico spettacolo siano libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che possano essere aperte agevolmente dal pubblico in caso di emergenza.

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di Polizia Locale ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrò del locale o area.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti di Polizia Locale possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso del Sindaco. Detto consenso è richiesto per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la

trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica afferente al progetto strutturale dell'opera da realizzarsi per l'attivazione del locale di trattenimento o pubblico spettacolo che verrà sottoposto al parere della competente Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo. L'atto di approvazione del progetto costituirà anche accoglimento di rilascio della licenza di esercizio.

Se l'attività deve essere esercitata in un locale già dichiarato agibile allo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, ovvero l'attività verrà esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento delle licenze può essere avviato mediante presentazione di una SCIA nella quale si autocertifichi il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e l'osservanza di tutte le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Nelle licenze è ammessa la rappresentanza.

Art. 110 - Spettacoli cinematografici ambulanti

Per dare spettacoli cinematografici ambulanti occorre la licenza di cui al precedente articolo 109; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza posto dal Comando di Polizia Locale, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritte; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco,

circa il divieto di visione dei minori degli anni quattordici o sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Il Comandante del Corpo di P.L. può rifiutare il permesso per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non si è conseguita la licenza per la relativa rappresentazione.

Ogni mutamento nello spettacolo già annunciato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione del Corpo di Polizia Locale.

Sono soggetti all'obbligo del permesso da parte del Comandante del Corpo di P.L., oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche l'esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili afferenti lo spettacolo.

Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche la Polizia Locale, deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui debbano essere esclusi i minori, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

La Polizia Locale deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità delle strutture amovibili (palchi, tribune, tendoni, ecc.) utilizzate ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento l'attività con l'indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell'area stessa.

Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una SCIA corredata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e delle certificazioni da parte di tecnici abilitati che attestino le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni.

Nelle licenze è ammessa la rappresentanza.

Art. 111 - Manifestazioni sportive

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con esclusa qualsiasi finalità imprenditoriale, deve darne avviso al Corpo di Polizia Locale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di quello fissato per la manifestazione utilizzando apposito modulo comunale.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta di cui al precedente art. 109 ed ha facoltà di richiedere le integrazioni documentali che ritenga opportune.

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

È fatto obbligo a carico del concessionario di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio.

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, svolgentesi su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dal codice della strada e dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che il Sindaco ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, all'istanza per l'ottenimento della prescritta licenza di cui all'articolo 109, deve essere allegato l'apposito regolamento del gioco.

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Per l'uso degli agenti della Polizia Locale che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla manifestazione può essere addebitato, a carico del concessionario, un rimborso del costo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle manifestazioni sportive indette da società debitamente costituite o autorizzate.

L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo al Comando di Polizia Locale con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità delle strutture amovibili (palchi, tribune, tendoni, ecc.) utilizzate ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento la manifestazione con l'indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell'area stessa.

Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una SCIA da presentare al Comando di Polizia Locale corredata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e delle certificazioni da parte di tecnici abilitati che attestino le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

La domanda per ottenere la licenza o la SCIA devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Nelle licenze è ammessa la rappresentanza.

Art. 112 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione Comunale, su richiesta degli interessati, corredata

da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, il SUAP o il Comando di Polizia Locale, in relazione alla propria competenza, potranno richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 113 - Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare al SUAP o al Comando di Polizia Locale, in relazione alla propria competenza, le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, il SUAP o il Comando di Polizia Locale, prima di concedere il proprio assenso, potranno richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati, o sopraelevati, o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

Art. 114 - Disposizioni particolari per lo spettacolo viaggiante

Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante possono essere esercitate sulle aree comunali appositamente individuate a tale scopo.

La concessione di dette aree e la verifica sull'installazione delle strutture necessarie all'esercizio dell'attività è effettuata dal Comando di Polizia Locale per ogni singola attrazione o attività installata con l'osservanza del successivo punto f) e previo pagamento della tassa o canone di concessione del suolo pubblico.

Salva l'applicazione della normativa sulla prevenzione incendi, l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337/68;

- b) attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante (circhi, autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- c) parco di divertimento:** complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- d) gestore:** soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- e) conduttore:** persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- f) manuale di uso e manutenzione:** documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) libretto dell'attività:** registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

2. Requisiti tecnici

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ai fini della sicurezza, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Il possesso delle predette caratteristiche deve essere certificato mediante apposita documentazione che è da tenere sempre a disposizione per gli eventuali controlli da parte delle attività competenti.

3. Verifiche periodiche

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività'. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

4. Dichiarazione di corretto montaggio e messa in esercizio

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico per la messa in esercizio di un'attrazione sul territorio comunale deve essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal

gestore o da un professionista abilitato, che attesti il corretto montaggio ed il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

La dichiarazione riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività', a firma di tecnico abilitato.

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attività deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica.

Tutti i cavi di alimentazione elettrica, qualora depositati al suolo, devono essere adeguatamente protetti con strutture anticalpestio o schiacciamento.

Art. 115 - Noleggio nastri, musicassette e videocassette

La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di audiovisivi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiama, per estratto, l'articolo di riferimento:

Art. 75-bis - Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Il predetto avviso alla Questura è acquisito in copia agli atti del SUAP.

Art. 116 - Riprese cinematografiche in suolo pubblico

È fatto obbligo di informazione preventiva il Comando Polizia Locale in caso di riprese cinematografiche su suolo pubblico.

Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 117 - Sale da gioco

Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da gioco lecito in osservanza alle disposizioni localizzative contenute nel provvedimento di indicazione dei luoghi sensibili.

Gli apparecchi e congegni elettronici per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, non possono essere installati ad una distanza inferiore di mt. 500 dai luoghi di culto, istituti scolastici di ogni ordine e grado, impianti sportivi, strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ospedaliere,

strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, come indicati nel predetto provvedimento di indicazione dei luoghi sensibili.

La licenza per le sale pubbliche in questione è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico-sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:

- certificato di un tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impianto termico, di condizionamento, impatto acustico, videosorveglianza, ecc.);
- planimetria in scala 1:100 con indicata la superficie destinata ai giochi e quella destinata ai servizi;
- certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti.

L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.

Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:

- gioco delle carte: mq. 5 ogni tavolo;
- gioco del biliardo: mq. 40 per biliardo; mq. 80 per 2 biliardi; mq. 130 per 3 biliardi;
- calcetto (calciobalilla): mq. 6 per calcetto;
- video-games: mq. 5 per apparecchio;
- utenza: mq. 2 per persona.

Configura sala pubblica da gioco il locale con più di tre apparecchiature e/o un biliardo e comunque ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semi-automatici da gioco costituisca l'attività prevalente.

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte le sue regole fondamentali ed è vietato il loro utilizzo ai minori di anni 18.

Nel rispetto del limite numerico fissato dal regolamento per l'insediamento dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, devono essere collocati nel numero massimo individuato con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in osservanza alle seguenti prescrizioni:

1. è vietata l'installazione in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi pubblici autorizzabili;
2. è vietata l'installazione nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
3. è vietata l'installazione nelle sale pubbliche da gioco degli apparecchi di cui trattasi, in numero superiore a quello complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
4. nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
5. nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi devono essere collocati in aree specificatamente dedicate;
6. è vietato praticare qualsiasi gioco oltre le ore 24:00;
7. è fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco (nel caso di pubblici esercizi);
8. gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico;

9. è fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità;
10. sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.
11. nelle sale biliardo deve essere esposta la tariffa del gioco ed il relativo regolamento debitamente vistati dal SUAP;
12. nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Sindaco.

Chiunque, all'entrata in vigore delle presenti norme detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare al SUAP una relazione sui giochi leciti esercitati utilizzando il modulo comunale predisposto, allegando la certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 118 - Autorimesse e stallaggio - Noleggio autoveicoli

L'esercizio dell'attività di stallaggio, rimessa e noleggio di veicoli è subordinato ad attività di sicurezza e controllo effettuata da parte del Comando di Polizia Locale.

Art. 119 - Circoli privati

Ferma l'applicazione delle disposizioni legislative di cui al DPR 235/2001, per l'esercizio di somministrazione bevande nei circoli privati si applicano anche le disposizioni del presente articolo.

Il presente articolo disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 148 del T.U. delle imposte sui redditi come modificato e vigente dal 1 gennaio 2004, aderenti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, e non aderenti.

Circolo affiliato

La somministrazione di alimenti e di bevande, da parte di un circolo affiliato è intrapresa a seguito di presentazione di SCIA, al competente SUAP, da parte del presidente del circolo.

La SCIA deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, e deve essere conforme alla modulistica unificata approvata dalla Regione Lombardia.

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, nella SCIA devono essere dichiarati anche il possesso dei requisiti morali e professionali ed il codice fiscale dall'affidatario che deve sottoscrivere la SCIA.

Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
- b. copia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo del circolo;
- c. dichiarazione di affiliazione rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci (annuale);
- d. copia della dichiarazione di riconoscimento dell'ente nazionale affiliante rilasciata dal Ministero dell'Interno (annuale);

e. Autocertificazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla SCIA, in merito alla sussistenza dell'affiliazione, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La SCIA autorizza l'esercizio dell'attività in modo permanente a condizione che entro il 31 gennaio di ogni anno venga rinnovata l'affiliazione inviando copia all'ufficio comunale di polizia amministrativa.

Circolo non affiliato

La somministrazione di alimenti e di bevande, da parte di un circolo non affiliato può essere intrapresa solo dopo aver conseguito la licenza da richiedersi mediante istanza da presentare al competente SUAP, da parte del presidente o rappresentante il sodalizio.

Nella domanda, il legale rappresentante del sodalizio dichiara:

- a. il tipo di attività di somministrazione;
- b. l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- c. che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 148 del testo unico delle imposte sui redditi;
- d. che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico - sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.

Alla domanda è allegata copia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto ed una planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.).

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, nella domanda di licenza devono essere dichiarati anche il possesso dei requisiti morali e professionali ed il codice fiscale dall'affidatario che la deve sottoscrivere.

L'ufficio polizia amministrativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di ottenimento della licenza in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 148 del T.U.I.R.

La licenza ha validità quinquennale e può essere rinnovata.

Requisiti dell'attività di somministrazione

L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti, negli spacci interni di circoli aderenti o meno a enti nazionali è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- il circolo al momento della comunicazione deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;
- l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
- sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.
- Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Caratteristiche dei locali

Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociale e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente.

I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto, in materia di circoli privati, dal regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Modalità di svolgimento delle attività

Ai Circoli di cui al presente articolo non è consentito:

- a. permettere l'ingresso indiscriminato nel locale di somministrazione a chi non ha la qualità di socio, oppure autorizzare l'ingresso previo pagamento del biglietto e/o acquisto della tessera associativa sul momento e senza formalità, in occasioni di spettacoli e trattenimenti;
- b. effettuare la pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti o dell'attività di somministrazione mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (per esempio internet, radio, televisione, riviste e quotidiani, affissioni, eccetera) senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
- c. predisposizione dei locali, dove si svolge l'attività del sodalizio, tale da evidenziare che la somministrazione sia l'attività prevalente;
- d. svolgere attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative;

- e. accogliere nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande persone estranee al sodalizio e non tesserate, ovvero iscritti nel registro dei soci in modo da rendere impossibile la loro individuazione per le attività statutarie del sodalizio.

I circoli sono tenuti altresì:

- a. a collocare all'esterno dei locali cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
- b. ad effettuare all'ingresso dei locali il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale;

Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Le autorizzazioni temporanee

In occasione di particolari manifestazioni organizzate da associazioni o Circoli privati e aperte a un pubblico indistinto di soci e non soci, i presidenti o rappresentanti dei sodalizi devono chiedere e ottenere un'autorizzazione temporanea di somministrazione al pubblico secondo la disciplina contenuta nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Giochi leciti e servizio internet

Per quanto attiene l'esercizio dei giochi leciti nel locale di somministrazione di Circoli privati, si rinvia all'articolo 117 del presente regolamento, mentre per quanto riguarda il servizio internet offerto all'interno di associazioni o Circoli privati, si richiama la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale prevede che, per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici sia nei circoli privati, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il presidente o rappresentante del sodalizio invii una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale, concessioni e autorizzazioni e per conoscenza all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni.

Alla dichiarazione, presentata deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione antimafia;
2. dichiarazione da cui risulti che il presidente o il rappresentante del sodalizio non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sia sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
3. attestazione di versamento (se dovuto) per tassa di concessione governativa intestato all'Agenzia delle Entrate.

L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.

Durante la gestione del servizio, l'esercente dovrà inoltre garantire:

- il rispetto delle condizioni riguardanti la sicurezza delle operazioni in Rete, il mantenimento dell'integrità della Rete, l'interconnessione dei servizi, nonché la protezione dei dati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e ambientale;
- la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;
- l'utilizzo di *hardware* omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
- la pubblicazione delle condizioni d'offerta del servizio, comprese quelle riguardanti le

condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

La durata della "concessione" è di 9 anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o internet), la Polizia Locale deve contestare violazione agli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 103/95, con sanzione amministrativa in misura ridotta di € 5.164,00; introiti allo Stato mediante l'utilizzo del mod. F23; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni che dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi e in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

Gli spettacoli e gli intrattenimenti aperti al pubblico

All'interno dei Circoli possono svolgersi liberamente trattenimenti e spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali trattenimenti o spettacoli siano destinati al pubblico o a invitati, il presidente o rappresentante il sodalizio dovrà munirsi di licenza rilasciata dal Comune che sarà rilasciata previa acquisizione dei seguenti atti:

- a. parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il predetto parere può essere sostituito dalla relazione a firma di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere), controfirmata dall'interessato, qualora la partecipazione al trattenimento o spettacolo sia inferiore alle 200 persone; la dichiarazione, oltre all'aspetto statico dell'immobile o della tenso-struttura eventualmente utilizzata, dovrà raccogliere tutte le certificazioni rilasciate dai vari impiantisti e le relative certificazioni sulla ignifugabilità dei materiali impiegati;
- b. certificazione antincendio rilasciata dai VVFF per locali con capienza superiore a 100 posti;
- c. dichiarazione di inizio attività SIAE;
- d. eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Quanto indicato ai punti a) e b) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci, purché in numero superiore a 100 e, comunque, qualora ricorrano le condizioni di pubblicità previste dal Ministero dell'interno e consistenti:

- nel pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del Circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- nella pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti eccetera, destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- nella complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile;
- rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo (si prende a riferimento i casi nei quali si superano le 100 persone).

L'effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco ai sensi dell'art. 666 c.p. per la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della Repubblica per violazione all'art. 681 c.p. per quanto attiene l'agibilità dei locali. L'azione penale può comportare il sequestro penale dei locali e degli arredi pertinenti le attività del Circolo.

Art. 120 - Mestiere di ciarlatano

È vietato esercitare il mestiere di ciarlatano.

Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini dell'applicazione del divieto, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

TITOLO X

QUIETE PUBBLICA

Art. 121 - Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od scomode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve rispettare rigorosamente le norme contenute nel Regolamento acustico del territorio comunale, che si intende qui richiamato ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento

Dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 7:30 alle ore 19:30 di tutti i giorni feriali;
- nei giorni festivi è vietato svolgere tali attività.

Eventuali deroghe sono concesse dal Sindaco, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà farne domanda al Comune che potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino le attività di cui al primo comma del presente articolo e creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

È sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 122 - Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni

L'impianto di esercizi produttivi con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione o nei medesimi, è di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 123 - Misure preventive

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni, salvo diversa disposizione del piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 124 - Attività temporanee

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Comune anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili comportanti lavori di:

- demolizione;
- scavi e sbancamenti con volumi superiori a mc. 1.000;
- fresatura in parete;
- utilizzo di motoseghe o seghe elettriche;
- utilizzo battipali;

sono autorizzate soltanto nei giorni feriali, ma sono comunque vietate:

- dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 12,00 alle 15,00, nel periodo dell'ora legale;
- dalle ore 7,30 alle ore 8.30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nel periodo di ora solare.

Dette limitazioni orarie non operano nei confronti di cantieri stradali per interventi di pubblico servizio e per i mezzi del servizio di nettezza urbana ed in ogni caso di pubblico interesse.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 125 - Uso di motori a destinazione domestica

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, i motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, potranno essere fatti funzionare dalle ore 8:30 alle ore 19:00.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia ad una pluralità di inquilini.

Art. 126 - Rumori in case di abitazione

Salve, le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propagino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

Previa diffida, la Polizia Locale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 127 - Uso di segnalazioni acustiche

Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

Art. 128 - Dispositivi acustici antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre cinque minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 10 minuti complessivi.

Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di far cessare il disturbo.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155, c. 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 3 dell'art. 350 , c. 2 , del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 , i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile, la Polizia Locale o altro organo di Polizia può disporre la rimozione del veicolo , con spese a carico del trasgressore.

Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

Art. 129 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto premessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 130 - Rumori fastidiosi

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

È vietato ai conducenti di veicoli di utilizzare impianti di diffusione sonora ad alto volume udibile in modo rilevante all'esterno del veicolo. È, parimenti, vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque. In modo tale da provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. È assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Art. 131 - Locali pubblici

Le sale da ballo, i cinema ed i locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale concede la loro apertura solo quando venga dimostrato l'osservanza dei limiti acustici di zona mediante l'adozione delle migliori tecniche di contenimento acustico mirate anche alla tutela degli avventori.

Art. 132 - Vendita di strumenti musicali e sonori

La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 133 - Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. E comunque in osservanza di eventuali orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale anche in ragione dell'uso urbanistico prevalente della zona.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 134 - Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è consentito in qualunque ora per segnalare casi di pericolo o allarme.

Nell'uso quotidiano non è consentito dalle ore 21:00 alle ore 7:00. (Dal divieto sono escluse le mattine dei giorni di precepto festivo).

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 135 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

I servizi tecnici comunali o il Comando di Polizia Locale, su esplicito reclamo degli interessati, o d'ufficio secondo le linee guida dell'ARPA accertano la natura dei rumori, quindi se del caso sollecitano l'intervento dell'apposita agenzia regionale.

Qualora si riscontri effettivamente che i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica, gli accertatori diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili stessi.

In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio.

Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata l'azione penale o sanzionatoria.

TITOLO XI

PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 136 - Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali.

Art. 137 - Applicazione della Legge n. 689/81

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla sezione I, del capo I, della Legge n. 689/81.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della Legge n. 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito:

- violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e prescrizioni da € 25,00 a € 500,00;
- violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge n. 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla sezione II, del capo I, della Legge n. 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 138 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Titolo sono di indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti e provvedimenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività del presente regolamento.

Qualora non diversamente indicato nei singoli regolamenti, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco che disporrà per gli atti conseguenti.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le rispettive sanzioni si intendono aggiornate nell'entità prevista dal precedente articolo 137 ed il personale individuato ai sensi dell'articolo 109, del D.Lgs. n. 267/2000, è incaricato di disporre l'avvio della revisione di tutti i provvedimenti di competenza.

TITOLO XII

SANZIONI

Art. 139 - Accertamento

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono accertate dagli appartenenti alla polizia locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dai singoli assessori per le materie di rispettiva competenza e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 con un rapporto decuplo tra minimo e massimo sanzionabile.

Non è ammesso il pagamento della sanzione a mani dell'agente accertatore.

Entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, o notifica del verbale di contestazione, il trasgressore può inoltrare scritti difensivi o chiedere audizione al Sindaco presentando richiesta tramite il Comando di Polizia Locale.

Il Funzionario incaricato dal Sindaco, visti gli scritti difensivi, esaudita la richiesta di audizione, visto il rapporto degli agenti accertatori e tenuto conto della determinazione conclusiva, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Art. 140 - Determinazione delle sanzioni

In riferimento al precedente articolo 138, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

Titolo I - Disposizioni Generali

La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, salvo le disposizioni penali di cui all'art. 19, 6° comma, della legge 241/1990, e in caso di specifiche sanzioni previste da regolamenti comunali di Settore, è punita con la sanzione amministrativa minima edittale di € 500,00 disposta in osservanza all'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

La violazione all'art. 6, salvo specifiche sanzioni previste da regolamenti comunali di Settore, è punita con la sanzione amministrativa nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

La violazione all'art. 7, salvo specifiche sanzioni previste da regolamenti comunali di Settore, è punita con la sanzione amministrativa nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 166,00).

Titolo II - Uso del suolo pubblico

Gli articoli 11, 14, 16, 17 e 30 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Tutte le altre violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 166,00).

Titolo III - Decoro cittadino

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

L'articolo 33 è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00 (p.m.r. €. 50,00).

Titolo IV - Nettezza pubblica

Gli articoli 52, 53, 55 e 57 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 166,00).

Tutte le altre violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Titolo V - Cura e manutenzione dei terreni e della vegetazione

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 166,00).

L'articolo 64 è sanzionato, in maniera proporzionale, secondo quanto in esso specificatamente previsto.

Titolo VI - Detenzione e circolazione degli animali

Gli articoli 67, 68, 70, 76 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. €.166,00).

Tutte le altre violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Titolo VII - Detenzione e circolazione dei cani

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 166,00).

Titolo VIII - Norme di sicurezza

Gli articoli 89, 97, 100, 101 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. €.166,00).

Tutte le altre violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Titolo IX - Polizia amministrativa – Attività non imprenditoriali

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. 100,00).

Titolo X - Quietè pubblica

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00 (p.m.r. €.100,00).

In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente punita, è sanzionata nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 100,00.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite o aggiunte dall'Amministrazione Comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente punita, è sanzionata nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

L'inosservanza delle diffide, delle ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'Amministrazione Comunale, è sanzionata nel minimo di € 500,00 determinato ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge n. 689/81.

Art. 141 - Sanzioni accessorie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 142 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Art. 143 - Sospensione dei titoli

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;

d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 144 - Disposizioni finali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di polizia municipale, nonché, dai funzionari delle aziende regionali - unità sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 145 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal codice penale vigente.